VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE SUI TEMPI DI VESTIZIONE

Addì 23 aprile 2025, presso la sede legale della SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. in Via San Giovanni n.16/A – Volpiano

TRA

SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. (C.f. e P.Iva 05843040014) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Ezio BERRUTI (di seguito anche "**Cooperativa**"), assistito dal sig. Luigi Pilone della Confcooperative Piemonte Nord

E

Il sig. Dario BATTUELLO della Fisascat Cisl Torino e Canavese

La sig.ra Maria CHITIC nominata RSA (di seguito anche **"O.S."**)

Tutti insieme anche le "**parti**"

PREMESSO CHE

1) La Cooperativa applica il CCNL Uneba e il relativo Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro del Piemonte (CICRL) il quale prevede, tra le altre cose, che le modalità applicative e di fruizione dei tempi di vestizione siano definite in sede di Istituzione.
2) L'art.28 del CCNL Uneba, modificato in sede di rinnovo del 24/01/2025, quantifica in **15 minuti** complessivi giornalieri i tempi di vestizione e svestizione (compresi i tempi di spostamento e passaggio di consegne) fermo restando che il CICRL attualmente in vigore li quantifica in 14 minuti complessivi giornalieri
3) Le parti hanno concordato di integrare l'Accordo sottoscritto in data **27 febbraio 2024** inserendo delle modifiche riguardanti la Banca ore, la riduzione dell'orario e i tempi di vestizione e svestizione.

A tale fine le parti si sono incontrate in data odierna e dopo ampia e approfondita discussione hanno convenuto quanto segue:

Art.1 – Ambito di applicazione

Il presente accordo (d'ora in avanti anche "**Accordo**") si applica ai rapporti di lavoro subordinato e somministrato in forza alla data odierna e per quelli stipulati durante la sua vigenza, con qualunque mansione per la quale sussista l'obbligo di indossare, all'interno della Struttura, la divisa di servizio e eventuali dispositivi di protezione individuali.

Art.2 – Decorrenza e durata

L'efficacia di quanto contenuto nel presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2026, fatto salvo le specifiche decorrenze indicate nel presente accordo, e cessa di produrre i suoi effetti contestualmente alla variazione delle condizioni contrattuali sulla banca ore (art. 66 del CCNL) e tempi di vestizione previsti dal CCNL se incompatibili con le norme qui contenute.

Art.3 – Tempi di vestizione

Ai lavoratori di cui all'art.1 del presente Accordo, l'orario di ingresso al lavoro viene anticipato di 7 minuti e l'uscita viene posticipata di altrettanti 8 minuti per consentire la vestizione e svestizione degli indumenti e dispositivi previsti all'art.1 del presente Accordo, compreso il tempo di spostamento e regolare passaggio delle consegne.

Art.4 – Orario di lavoro

Al fine di applicare quanto stabilito al precedente Art.3, l'orario del turno giornaliero sarà aumentato di 15 minuti per tutti gli operatori le cui mansioni prevedano la fruizione dei tempi di vestizione e svestizione.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa propria del datore di lavoro prevista dalle norme legali e contrattuali, la Cooperativa si riserva di modificare gli orari di lavoro e la turnazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Art.5 – Mansionari

Le parti prendono atto che la nuova coordinatrice OSS sta lavorando sulla predisposizione di nuovi mansionari per il personale di assistenza e dei servizi generali i quali consentiranno una distribuzione più razionale delle mansioni per ciascun turno di servizio.

Non appena saranno disponibili, i nuovi mansionari saranno presentati al personale interessato in una riunione dedicata.

Art.6 – Organizzazione dei turni

La direzione della Cooperativa prende atto che la turnistica richiesta dai lavoratori, che prevede quattro turni lavorati e due di riposo, risulta più confacente per il personale ma non consente di raggiungere il monte ore medio mensile di 164 ore. A questo scopo era stata istituita la Banca Ore: vi confluiscono infatti le maggiori ore lavorate in confronto al monte ore mensile. In caso di valore positivo, queste ore possono essere utilizzate in compensazione nei mesi successivi tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Si concorda che per raggiungere il monte ore mensile, la turnistica potrebbe variare in 4 giorni di lavoro e uno di riposo e cinque giorni di lavoro e due di riposo.

In applicazione alle disposizioni legali e contrattuali (**Art. 66 del CCNL**) le ore accantonate in banca ore saranno utilizzate in compensazione delle ore non lavorate a seguito di esigenze di servizio o su richiesta dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di lavoro in Cooperativa.

Art.7 – Pause

In continuità con l'attuale turnazione, anche i nuovi mansionari saranno articolati con una pausa pari a 24' per ciascun turno di lavoro.

La pausa dovrà essere timbrata e fatta fuori dal reparto. In caso di emergenza legata a esigenze assistenziali degli ospiti, di cui bisognerà informare tempestivamente la coordinatrice o la direttrice, la pausa non fruita, preventivamente autorizzata, sarà retribuita.

Come concordato con i lavoratori, a differenza del turno mattino e del turno pomeriggio, la pausa durante il turno notturno non verrà timbrata e saranno tolti 24 minuti in automatico.

Art.8 – Gestione festività lavorate

A partire dal 1° aprile 2024, i giorni di festività lavorati saranno retribuiti con la sola maggiorazione per lavoro festivo per le ore lavorate e contemporaneamente si accantonerà lo stesso numero di ore nella banca ore (contatore visibile in busta paga); queste saranno usate in compensazione nei mesi successivi

sulla base delle necessità tecnico-organizzative e di servizio tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Art.9 – Riduzione di ore art.50 CCNL

Le parti convengono che con riferimento al pacchetto di riduzione dell'orario di lavoro, previsto dall'Art. 50 del CCNL, le ore di Rol maturate e non fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno oggetto di corresponsione economica da parte della Cooperativa con il cedolino del mese di dicembre. Per il solo anno 2025, in regime transitorio, le ore di Rol risultanti residue alla data 31/12/2024 saranno liquidate nel primo cedolino utile.

Art.10 – Modalità di richiesta Rol, Ferie e Flessibilità

Le richieste relative ai giorni di Rol, Flessibilità e Ferie da parte del lavoratore, dovranno essere inoltrate mediante utilizzo di apposita modulistica.

Art.11 – Liquidazione della Banca Ore

Le eventuali ore residue alla data del 30 giugno di ogni anno saranno liquidate con il cedolino di giugno, applicando la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario diurno, se il lavoratore è titolare di un contratto a tempo pieno, o della maggiorazione per lavoro supplementare se il lavoratore è titolare di un contratto a tempo parziale.

Art.12 – Disposizioni finali

Il presente Accordo annulla e sostituisce la regolamentazione sulla questione Banca Ore finora attuata sia contrattuale che per fatti concludenti.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi dopo i primi 6 mesi e dopo i primi 12 mesi per concordare eventuali correttivi nel caso ci siano ricadute negative nella gestione della banca ore.

Volpiano, ottobre 2025

Letto, confermato e sottoscritto

Per SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S.:

Per Confcooperative Piemonte Nord:

Per Fisascat-Cisl Torino-Canavese: Battuello Dario

La RSA: